

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Novembre 2012

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 2 novembre 2012 nn. 18878, 18879

In relazione al concorso per l'assunzione di un avvocato presso la società per azioni Acquedotto lucano sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, atteso che la società convenuta, pur essendo una società a partecipazione pubblica, non è qualificabile pubblica amministrazione o soggetto equiparato, avendo natura privatistica e non esercitando poteri pubblicistici; e atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 (che impone alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo di adottare) con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità) non è norma sul riparto di giurisdizione in materia di assunzione di dipendenti, ma norma di diritto sostanziale sulle procedure di reclutamento del personale.

Breve nota

Sulla portata dell'art. 18, d.l. n. 112/2008 v. in termini Cass., sez. un., 22 dicembre 2011 n. 28330, relativa al concorso per l'assunzione di giornalisti da parte della Rai, riportata nell'Osservatorio delle sez. un. relativo al mese di dicembre 2011.

Giurisdizione, fermo amministrativo Cass., sez. un., 2 novembre 2012 n. 18880, ord.

In caso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di cartelle per violazioni del codice della strada sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.

Giurisdizione, pubblico impiego Cass., sez. un., 12 novembre 2012 n. 19595

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario quando si contesta la determinazione della pubblica amministrazione di indire un nuovo concorso a pubblico impiego invece di procedere alla copertura dei posti vacanti tramite utilizzazione della graduatoria in quanto in tal caso la controversia implica il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, sicché la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi.

Giurisdizione, contributi e agevolazioni Cass., sez. un., 14 novembre 2012 n. 19828

La domanda, avanzata da un'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, di adeguamento dei contributi dovuti dall'ente territoriale, secondo il criterio dei costi effettivi sostenuti e non di quelli standardizzati o forfettari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del Reg. CE n. 1191 del 1969, come modificato dal Reg. CE n. 1893 del 1991, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili, nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata. Ne consegue che, a tal riguardo, è irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l'esercizio di un potere autoritativo della P.A., né opera l'art. 244, d.lgs n. 163 del 2006 (codice degli appalti pubblici) che, in materia di revisione prezzi, attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo, essendo esclusa, per espressa previsione di cui all'art. 23 del medesimo d.lgs., la prestazione di servizi di pubblico trasporto dall'ambito di applicazione del citato "codice degli appalti pubblici". La controversia non attiene al mancato esercizio di un potere discrezionale o alle relative modalità, bensì alla negazione delle condizioni, normativamente previste, per l'insorgenza di un diritto della concessionaria, la cui cognizione non può che spettare al giudice ordinario.

Giurisdizione, edilizia Cass., sez. un., 19 novembre 2012 n. 20223

Quando in una controversia tra privati relativa a diritti soggettivi il giudice si trovi a dover scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che ne derivano circa i confini dei poteri al riguardo dello stesso giudice ordinario si riferiscono – in considerazione dell'estraneità al giudizio della pubblica

amministrazione – al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario.

Breve nota

In termini v. Cass., sez. un., 17 marzo 2010 n. 6409; Id., 22 giugno 2011 n. 13639.

Giurisdizione, Corte dei conti

Cass., sez. un., 23 novembre 2012 n. 20728

La Corte dei conti può valutare se i mezzi liberamente scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti rispetto al fine pubblico da perseguire, con la conseguenza che il giudice contabile rispetta i limiti della riserva di amministrazione e non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge (fattispecie in cui la Corte dei conti aveva condannato un assessore regionale per l'approvazione di un progetto d'informazione sull'influenza aviaria dal costo spropositato rispetto alla pochezza ed alla mancanza di originalità delle notizie fornite).

Processo civile, altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa

Cass., sez. un., 28 novembre 2012 n. 21110

A composizione di contrasto di giurisprudenza le sez. un. enunciano il seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Cass., sez. un., 28 novembre 2012 n. 21111

In una gara di appalto il giudice amministrativo ha il potere di sindacare giudizi

tecniche dell'amministrazione che siano palesemente illogici o irrazionali e in tal caso la decisione del giudice amministrativo non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale.

Giurisdizione, pubblico impiego – Magistrati, procedimenti disciplinari

Cass., sez. un., 28 novembre 2012 n. 21112

Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sul provvedimento del CSM di trasferimento cautelare, stante l'esclusiva appartenenza alla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del giudizio sull'impugnazione delle misure disciplinari, anche in via cautelare, adottate dal CSM nei confronti di magistrati, pur quando con esse si disponga il trasferimento con l'individuazione della sede e dell'ufficio di destinazione del magistrato.

Breve nota

Il trasferimento cautelare era stato impugnato innanzi al Tar Lazio – Roma che con ordinanza 15 giugno 2012 n. 5521 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, d.lgs. n. 109/2006 “*nella parte in cui suscettibili di essere interpretati nel senso dell'attrazione all'Autorità giudiziaria ordinaria della cognizione giurisdizionale in ordine alla determinazione (amministrativa) di individuazione della sede di destinazione del magistrato, nel caso di trasferimento cautelare disposto nell'ambito del procedimento disciplinare, per contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 24, 97, 103 104 e 107 della Costituzione*”. Il CSM ha sollevato regolamento preventivo di giurisdizione deciso con il provvedimento in epigrafe. In motivazione le sez. un. ritengono irrilevante che sia stata sollevata q.l.c. dal Tar Lazio osservando che il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche nel caso di sospensione necessaria del processo, come quella derivante da incidente di costituzionalità (Cass., sez. un., 27 giugno 1987 n. 5334). In ogni caso secondo le sez. un. la sospensione del giudizio a seguito di incidente di costituzionalità riguarda lo specifico giudizio in cui l'incidente è sollevato, e non distinti procedimenti davanti a diversi giudici, quale è il regolamento preventivo di giurisdizione. Secondo le sez. un. la q.l.c. sollevata dal Tar Lazio sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza atteso il palese difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Giurisdizione, demanio e patrimonio

Cass., sez. un., 30 novembre 2012 n. 21348

Ove la sospensione del processo sia stata disposta dal giudice civile, non già in vista dell'ipotesi tipica prevista dall'art. 295 cod. proc. civ. del rapporto di pregiudizialità, ma per la necessità di attendere la decisione di una questione

appartenente alla esclusiva giurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza con il mezzo del regolamento di competenza, per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., deve intendersi rivolta a censurare il diniego della propria giurisdizione da parte del giudice civile. Onde la possibilità che la proposta istanza di regolamento di competenza, che l'art. 42 cod. proc. civ. indica quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate all'art. 41 cod. proc. civ., in istanza per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle SU della Corte di cassazione. La controversia con cui il privato contesta la richiesta della P.A. di somme di denaro dovute a titolo di occupazione abusiva di suolo pubblico (nella specie, demanio marittimo) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il principio enunciato da SU n. 10027 del 2012 non consente di distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado, della cui autorità eventualmente si discuta ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sia stata emessa dal giudice amministrativo, giacché il problema, nella logica del processo, è pur sempre quello di identificare, in ordine al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario, il rilievo di una sentenza di primo grado legittimamente pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione.